Ref. Dott.ssa Anna CIMA
Tel. 328.8923614

I.I.S. "E. FERMI"-CATANZARO
Prot. 0007987 del 13/06/2023
I-4 (Entrata)

Alla C.A.
del Dirigente Scolastico e del DSGA

Comunicazione n.13/2023: richiesta di Accesso civico generalizzato da parte di Webup Marketing Adv

In relazione a quanto in oggetto, faccio il quadro generale sulla questione per chiarire i vari aspetti.

Come già anticipato a chi ha chiesto informazioni nei giorni precedenti, le prime valutazioni sulla richiesta in oggetto sono tre:

- La **finalità** della richiesta, in via di principio, non è rilevante perché il D.lgs 33/2023 prevede il "*diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti*", per cui la posizione dell'istante e la presenza di interessi giuridicamente rilevanti non sono di per sé elementi determinanti.

- Il ***trattamento dei dati personali*** non è, in questo caso, causa di esclusione dell'accesso, in quanto la richiesta si concentra su informazioni di natura generale e non vengono richiesti i nominativi. Le informazioni richieste (che ho riscontrato essere differenti su due versioni di richiesta pervenute alle scuola e di cui metto entrambe le versioni divise da /) sono:
    1) Elenco dettagliato dei posti vacanti/delle convocazioni effettuate per personale ATA e docenti, comprensivo di:
        a. Punteggio di chiamata;
        b. Tipologia di contratto proposto;
        c. Durate e periodo del contratto;
        d. Posizione in graduatoria.
        e. Se ci sono posti vacanti e il relativo numero (questo punto manca in una delle due versioni)
    2) Statistiche sul numero di dipendenti, distinti per personale ATA e docenti, che andranno in pensione nell'anno corrente/prossimo triennio.
    3) Vicinanza o meno dell'istituto con mezzi di trasporto come Bus o Treni.
    4) Se l'istituto effettua la settimana lunga (Lun – Sab) o la settimana corta (Lun – Ven).

  Le informazioni richieste, dunque, non elencano dati personali (es. nominativo).

- Alla luce di quanto sopra, l'istanza può essere considerata **lecita** ed è quindi meritevole di una risposta entro 30 giorni.

A questo punto bisogna valutare il **tipo di risposta** in relazione ad ulteriori valutazioni in capo alla scuola. Non essendo individuabili le cause di esclusione di cui all'art. 5 bis del D.lgs 33/2013 (*eccezioni assolute* ed *eccezioni relative o qualificate*), occorre fare altre considerazioni prendendo come riferimento la Determinazione ANAC n. 1309/2016.

La scuola deve valutare se la richiesta, ad esempio, in **relazione alla disponibilità di risorse interne, alla ricognizione, alla raccolta, all'organizzazione, all'elaborazione e al calcolo statistico delle informazioni richieste non determini un onere sproporzionato per l'amministrazione**, risultando *manifestamente irragionevole, tale cioè da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell'amministrazione. Tali circostanze, adeguatamente motivate nel provvedimento di rifiuto, devono essere individuate secondo un criterio di stretta interpretazione, ed in presenza di oggettive condizioni suscettibili di pregiudicare in modo serio ed immediato il buon funzionamento dell'amministrazione* (punto 5 Allegato "Guida operativa all'Accesso Generalizzato").
Questa valutazione è anche direttamente proporzionale agli **adempimenti che la scuola affronta in questo periodo, dagli scrutini ed esami, alla gestione delle misure PNRR con imminenti date di scadenza, agli adempimenti ANAC relativi all'Amministrazione Trasparente**.

Il punto 4.2 della Determinazione ANAC, inoltre, prevede che poiché *"la richiesta di accesso civico generalizzato riguarda i dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni (art. 5, comma 2 del decreto trasparenza), resta escluso che – per rispondere a tale richiesta – l'amministrazione sia tenuta a formare o raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso. Pertanto, l'amministrazione non ha l'obbligo di rielaborare i dati ai fini dell'accesso generalizzato, ma solo a consentire l'accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dall'amministrazione stessa".*
Il tipo di richiesta formulata da Webup obbliga la scuola a fare proprio **un'attività di elaborazione delle informazioni, perché dai documenti in suo possesso deve estrarre i dati richiesti e fare anche un calcolo statistico ed inserirli nel questionario predisposto dal richiedente e di cui ha inviato link e codice di accesso.** L'accesso generalizzato, invece, prevede *l'accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dall'amministrazione stessa,* mentre nell'istanza è richiesto di fornire ed elaborare le informazioni.

Alla luce del quadro sopra esposto, la scuola deve valutare il tipo di riscontro da fornire alla richiesta di accesso, e cioè:

a) Positivo, compilando il questionario con i dati richiesti;
b) Negativo, rispondendo e motivando il rifiuto all'accesso

Al riguardo, per le scuole che valutano l'opzione b), ho elaborato un **modello di risposta di diniego**, che ovviamente può essere modificato e personalizzato dalla scuola se e come ritiene opportuno.

Le scuole che valuteranno invece di seguire l'opzione a), ricordino di non inserire alcun dato di natura personale nel questionario (che non è comunque previsto e richiesto nell'istanza).

Ricordo che, in caso di rifiuto parziale o totale dell'istanza, il richiedente può presente istanza di riesame al RPCT, che per la scuola è il Direttore Generale dell'USR, il quale si dovrà poi pronunciare entro 20 giorni.

Resto a disposizione per eventuali chiarimenti.

Data 12/06/2023

Cordiali Saluti
Dott.ssa Anna CIMA